

La drastica conclusione a cui è pervenuta la Commissione tributaria di Messina

Fisco, accertamenti illegittimi

Rischiano gli atti dei dirigenti nominati senza concorso

DI FRANCO ADRIANO

Gli atti sottoscritti dai 763 dirigenti dell'Agenzia delle entrate nominati senza concorso rischiano di essere dichiarati illegittimi. Con conseguenze gravissime sotto il profilo del danno erariale, nonché con evidenti vantaggi per i contribuenti che potrebbero vedere trasformate in carta straccia le proprie cartelle esattoriali. A questa conclusione è giunta la Commissione tributaria di Messina, secondo la quale gli atti in questione mantengono validità se favorevoli al privato, ma sono illegittimi (...) per difetto di competenza, se sfavorevoli.

Quindi se non interviene il governo per risolvere il problema dei falsi dirigenti dell'Agenzia delle entrate, tutti gli atti da essi sottoscritti rischiano di essere dichiarati illegittimi con conseguenze gravissime sotto il profilo del danno erariale, nonché con evidenti vantaggi per i contribuenti che potrebbero vedere trasformate in carta straccia le proprie cartelle esattoriali. Si tratta di affrontare l'irrisolta vicenda dei 762 dirigenti

dell'Agenzia delle entrate (su un totale di 1143), non in possesso dei requisiti dirigenziali per non aver mai superato un concorso (vedi articolo *ItaliaOggi* 30/11/2011), rimossi da Tar del Lazio e congelati al loro posto dal Consiglio di stato. Va detto che le premesse per gettare nel caos il Fisco italiano c'erano già tutte in origine con la nomina extra-concorso di questi dirigenti, ma a maggior ragione ciò vale oggi in un clima decisamente più sfavorevole nei confronti dell'amministrazione fiscale per l'aggravarsi delle condizioni economiche degli italiani. Sì, perché, se si rischiò la detonazione già il 1 agosto 2011, quando il Tar del Lazio con sentenza n. 6884 annullò le circa 800 posizioni dirigenziali, ora i contribuenti sembrano essere decisamente più determinati di due anni fa nell'appigliarsi alla possibile illegittimità delle firme in calce alle cartelle esattoriali. Nel novembre del 2011, ossia nei giorni della débacle del governo Berlusconi e della nascita del governo Monti, per allontanare lo spettro della paralisi del gigante fiscale nella fase più acuta della crisi economica e con l'Italia

sull'orlo del baratro, il Consiglio di stato intese mettere una pezza sull'illegittimo conferimento degli incarichi dirigenziali sospendendo la sentenza del Tar del Lazio proprio in considerazione del fatto che rischiava di rendere nulli tutti i loro atti. A ciò si aggiunse una norma nel decreto Salva-Italia (aprile 2012) per fare salvi gli incarichi dirigenziali già dati, fino a pronuncia definitiva della giustizia amministrativa e comunque entro il 31 dicembre 2013 (norma che creò grattacapi in parlamento al governo Monti per la presunta illegittimità costituzionale). Ma ora anche questi rimedi temporanei risultano essere insufficienti. Infatti, il congelamento temporaneo degli effetti immediati della decisione del Tar Lazio (che annullava la delibera del Comitato di gestione dell'Agenzia delle entrate, che aveva modificato l'articolo 24, comma 2, del regolamento di amministrazione, introducendo un testo che consentiva sostanzialmente di coprire quasi tutti i posti vacanti della dotazione organica dirigenziale) ha aperto un varco per una gragnuola di ricorsi

da parte dei contribuenti che possono impugnare l'illegittimità degli atti. Il punto è che la pratica si sta estendendo perfino ai dirigenti di ruolo illegittimamente assegnati alle direzioni provinciali dell'Agenzia delle entrate, sempre senza concorso. Basti pensare, per esempio, alla sentenza della commissione tributaria di Messina (vedi articolo *ItaliaOggi* 20/2/2013) che ha annullato un atto amministrativo sottoscritto da un dirigente dell'Agenzia delle entrate provinciale la cui nomina era stata sospesa dal giudice del lavoro del tribunale di Messina con ben due provvedimenti (20/4/2011 e 14/3/2012) entrambi confermati in appello con la seguente motivazione: «La nomina è stata effettuata in violazione delle procedure concorsuali previste dalla legge». La stessa Commissione tributaria di Messina il 7 marzo 2013 è intervenuta con una nota (che *ItaliaOggi* ha potuto consultare) sul «problema della sorte degli atti» sottoscritti dai dirigenti sospesi, con la seguente conclusione: «Gli atti in questione mantengono validità se favorevoli al privato (si tratta di un'appli-

cazione del principio dell'apparenza ed è questo il caso in cui può parlarsi propriamente di funzionario di fatto), illegittimi (...) per difetto di competenza, se sfavorevoli. La sorte degli atti sfavorevoli dipende dai successivi accadimenti», continua la nota. «Se la nomina (pur illegittima) non viene impugnata o, comunque, annullata, l'atto si convalida, mentre in caso contrario esso (ove non impugnato unitamente a quello di nomina) diviene illegittimo ed impugnabile». Una babele che nulla sembra avere a che fare con l'auspicata efficienza della macchina amministrativa statale. Adesso, un numero crescente di contribuenti punta su un'interpretazione molto più semplice, ricorrendo contro il Fisco, ossia sul fatto che nel momento in cui viene meno la nomina di un dirigente, con provvedimento del tribunale, automaticamente sono nulli tutti i suoi atti. Comunque sia, risulta chiaro che ci sono gli estremi per l'intervento del ministero dell'economia e delle finanze che per legge esercita l'alta vigilanza sulle agenzie fiscali.

—©Riproduzione riservata—

Studi di settore, no a esclusioni per il regime di premialità

Nessuna esclusione per il regime premiale degli studi di settore. Le agevolazioni per il periodo d'imposta 2012 dovranno essere applicate a tutti gli studi di settore per cui è stata rafforzato l'indice di coerenza attraverso il decreto del 28 marzo e dunque studi di settore più, studio di settore meno i 60 che saranno oggetto di revisione più altri tre studi a cui si applicano i nuovi indicatori e quelli, con le dovute esclusioni per evitare duplicazioni, a cui si è applicato il regime premiale in via sperimentale lo scorso anno (circa 55). E Questa la precisa indicazione che arriva dalle associazioni di impresa, raccolte sotto la sigla di Rete imprese Italia, che hanno raccolto l'invito di Attilio Befera, direttore dell'Agenzia delle entrate (si veda *ItaliaOggi* del 30/03/2013) e hanno inviato una nota sull'applicazione del regime agevolativo per il periodo di imposta 2012. Intanto in prima battuta Cna, Confartigianato, Confesercenti, Confcommercio e Casartigiani, nella comunicazione di cui è venuta in possesso *ItaliaOggi*, forniscono una valutazione positiva della sperimentazione condotta l'anno scorso su circa 50 studi di settore: «Da riscontri effettuati con le nostre strutture associative, preme, anzitutto, riportare che l'applicazione di tale regime ha comportato un significativo incremento dei ricavi e dei redditi dichiarati dai soggetti interessati». Anche se non mancano i paletti che Rete imprese pone per la stesura del nuovo provvedimento di attuazione del regime agevolato. Alle imprese preme infatti una estensione del campo di applicazione tanto che scrivono: «Al riguardo, non possiamo esimerci dal sottolineare la contrarietà alla eventuale riproposizione della classificazione degli indicatori di coerenza economica secondo tipologie mai convenute nella storia degli studi, che penalizzano significativi settori economici per il solo fatto di non avere all'interno dello studio un numero sufficiente di indicatori richiesti». Per rete imprese Italia il decreto in corso di preparazione da parte dell'Agenzia delle entrate non può non ricomprendere tutti i contribuenti a cui si applicano gli studi di settore per i quali sono state apportate le modifiche con gli indicatori di coerenza approvati con il decreto del ministero dell'economia del 28 marzo. Infine una richiesta rivolta all'Agenzia delle entrate da parte delle pmi invece che un suggerimento: «Non possiamo fare a meno di evidenziare, analogamente allo scorso anno, che la completa non conoscenza delle analisi in corso impedisce, pregiudizialmente, la formulazione di qualsivoglia parere».

Cristina Bartelli

Iva con plafond ampio, contano pure le vendite all'estero

Affinché si configuri una cessione all'esportazione agli effetti dell'Iva, non è necessario che il trasferimento della proprietà avvenga precedentemente (o contemporaneamente) all'invio dei beni fuori della Comunità, potendo anche verificarsi in un momento successivo, ossia dopo che i beni già si trovano all'estero. Di conseguenza, anche l'operazione così congegnata costituisce una cessione non imponibile rilevante ai fini della determinazione del plafond per gli acquisti in sospensione d'imposta. Così la Cassazione - sent. 23588 del 20 dicembre 2012 - respingendo la tesi delle Entrate, che consideravano irrilevante una tale operazione ai fini del calcolo del plafond, ritenendo che non dovesse qualificarsi come cessione non imponibile ex art. 8, dpr 633/72, ma piuttosto come cessione non soggetta ad Iva (o fuori campo) per mancanza del presupposto della territorialità. In effetti, ai sensi dell'art. 7-bis del dpr 633/72 (e precedentemente dell'art. 7), si considerano effettuate in Italia le cessioni di beni «esistenti» nel territorio dello stato, sicché in difetto di tale requisito fisico la cessione non si considera territorialmente rilevante e non può, di conseguenza, neppure essere qualificata «non imponibile» in base all'art. 8. Questa tesi, conforme alla norma nazionale e comunitaria (tralasciando la congruità o meno della conseguente irrilevanza ai fini del plafond), è stata più volte enunciata nella prassi dell'amministrazione, secondo cui la cessione di beni precedentemente esportati extra Ue (non importa se in esportazione temporanea o definitiva) è esclusa dall'Iva per mancanza di territorialità (anche se dal 1° gennaio 2013 è obbligatoria l'emissione della fattura «non soggetta art. 7-bis»). Fa però eccezione l'ipotesi in cui l'esportazione sia stata effettuata in esecuzione di una cessione con effetto traslativo differito, ad esempio nel contratto di «consignment stock», sussistendo una cessione all'esportazione sin dall'origine, seppure perfezionata successivamente (ris. 58/E del 5/5/2005). Nella sentenza, la corte sembra avere applicato lo stesso principio anche al caso, invero diverso, di esportazione senza vendita, in esecuzione di un contratto con la Nato, di beni che successivamente erano stati venduti fuori dell'Ue, «con rilascio di scontrini fiscali, a loro volta, annotati in un registro tenuto in Italia», nei confronti di militari. Il giudice di legittimità ha osservato che il dato normativo dell'art. 8 del dpr 633, affinché si configuri una cessione all'esportazione, richiede il trasporto o la spedizione dei beni fuori dell'Ue e il trasferimento della proprietà, ma non impone una sequenza temporale vincolata nel senso della necessaria anteriorità dell'effetto traslativo del diritto reale rispetto a quello della uscita delle merci dal territorio comunitario. Da qui la cassazione con rinvio della decisione impugnata, che accogliendo la tesi del fisco aveva negato l'applicabilità alle cessioni in esame dell'art. 8 e la rilevanza ai fini del plafond.

Roberto Rosati